

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio decorrente dal mese di luglio 2012, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 61 rate nel mese di luglio 2017.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo invano esperito in data 9/03/2020, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.231,14 (al netto dell'importo complessivo di € 2.393,72 ricevuto in sede di estinzione anticipata), ovvero di altra maggiore o minore somma accertata (secondo il seguente dettaglio delle singole voci di rimborso: € 1.809,11 a titolo di "interessi", € 472,25 a titolo di "Commissioni a *omissis*" in qualità di mandataria", € 566,93 a titolo di "Provvigioni intermediario del credito", € 129,50 a titolo di "Premio assicurativo rischio impiego", € 253,35 a titolo di "Premio assicurativo rischio vita"); - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il rimborso delle spese di procedura (€ 20,00).

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 61: - ha dichiarato di aver provveduto a rimborsare la somma di € 1.486,69 in favore del ricorrente; - con riferimento alla rifusione della frazione delle spese assicurative,

ha rilevato che queste sono state restituite nel rispetto dei criteri di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione; - ha contestato la richiesta di restituzione degli interessi calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*.

La parte ricorrente ha presentato le proprie repliche alle controdeduzioni ed ha confermato la ricezione da parte dell'intermediario convenuto di un titolo di credito di € 1.486,69. Ha pertanto dato atto della cessazione della materia del contendere in merito alle domande restitutorie inerenti alle commissioni "B", "C" e agli "oneri assicurativi" ed ha insistito sull'accoglimento nel merito della questione restitutoria circa gli interessi corrispettivi non maturati per € 1.809,11.

L'intermediario chiede: - in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; - in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che entrambe le parti hanno dato atto che il prestito è stato estinto dopo 61 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.

Dal conteggio estintivo prodotto in giudizio risulta uno storno di € 2.172,65 a titolo di interessi per la parte non maturata, nonché il rimborso "Commissione Attiva" (mandataria; clausola lett. "B") di € 79,11 e "Commissione Passiva" (provvigioni dell'intermediario del credito; clausola lett. "C") di € 141,96.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 11/05/2012.

Il contratto prevede un TAN del 6,10%.

Sul contratto risulta l'intervento di due ulteriori soggetti appartenente alla rete distributiva (intermediario ex art. 106 TUB e un agente di cui vi sono timbro e sottoscrizione).

Si rileva altresì che la banca ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 1.486,69 (genericamente comprensiva delle provvigioni/commissioni spettanti a controparte secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis*, degli oneri assicurativi e del contributo di € 20,00 alle spese della procedura).

Tra gli allegati alle controdeduzioni risulta proprio la proposta transattiva formulata dall'intermediario a seguito della ricezione del reclamo. In tale documento parte resistente si impegna a corrispondere al cliente l'importo di € 1.162,09 per oneri, € 213,23 per premio vita e € 91,37 per premio impiego, per un totale di € 1.466,69:

La suddetta proposta non è stata sottoscritta dal ricorrente; ciononostante, pare a questo Collegio che possa essere presa in considerazione ai fini dell'imputazione dei rimborsi successivi, cui peraltro è stato aggiunto l'importo di € 20,00 per le spese di procedura.

A comprova del pagamento la banca ha allegato copia dell'evidenza contabile.

La parte ricorrente d'altronde ha confermato la ricezione della somma.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve

avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "mandataria" (clausola lett. "B") e "provvigioni all'intermediario del credito" (clausola lett. "C") sono da considerarsi di natura *recurring*, anche a causa della mancanza di chiarezza nella distinzione tra prestazioni di natura preliminare e continuativa, e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*.

Quanto alla richiesta di rimborso degli interessi "non maturati" secondo il criterio *pro rata temporis* lineare, si rileva che la sezione 4 del Modulo SECCI «Altri importanti aspetti legali» prevede esplicitamente proprio che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli interessi devono essere restituiti con il criterio *pro rata temporis*.

Sul punto si segnala che l'orientamento favorevole condiviso fra i Collegi ABF è anch'esso nel senso di riconoscere, laddove vi sia una esplicita domanda in tal senso, la rimborsabilità della quota interessi secondo il più favorevole criterio *pro rata temporis*, specialmente in caso di opacità delle clausole che disciplinano l'estinzione anticipata.

In relazione alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, si rileva la presenza di criteri alternativi di rimborso tanto per la polizza vita quanto per la polizza rischio impiego; entrambe, peraltro, risultano regolarmente sottoscritte dal ricorrente e in esse risulta esplicito il riferimento alla presa visione delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nelle proposte assicurative appare peraltro evidenza del modello contrattuale utilizzato, il cui codice può essere raffrontato a quello del fascicolo informativo allegato dalla banca.

Dalle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza rischio vita non sembra, però, emergere un parametro di rimborso univoco. La questione è già stata valutata dal Collegio di Torino, decisione n. 14496/2017, stabilendo che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al *pro rata*. Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dalla più recente pronuncia del medesimo Collegio di Torino n. 3815/2020 che in questa sede si richiama e si ribadisce.

Con riferimento alla polizza rischio impiego, invece, il criterio di calcolo indicato per il rimborso degli oneri assicurativi non goduti non sembra presentare gli stessi parametri di incertezza riscontrati nella polizza rischio vita e secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi ABF si ritiene debba trovare applicazione il criterio contrattuale.

Nella tabella che segue, posto che per il "premio rischio impiego" sussiste un valido criterio di rimborso alternativo al *pro rata*, con quantificazione del dovuto effettuata dalla relativa Compagnia (somma, quest'ultima, che risulta inclusa nel pagamento già disposto dall'intermediario) verrà pertanto preso in considerazione solo l'importo corrisposto a titolo di "premio vita" non goduto.

Tenuto conto di quanto appena precisato, preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in

applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	49,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	26,82%

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria				1.121,40	Recurring	49,17%	551,36	79,11	472,25
Interessi				8.098,49	Recurring	49,17%	3.981,76	2.172,65	1.809,11
Provvigioni intermediario				1.441,80	Recurring	49,17%	708,89	141,96	566,93
Assicurazione Vita				515,29	Recurring	49,17%	253,35	213,23	40,12
Ulteriori rimborsi (1.162,09 + 20)								1.182,09	-1.182,09
Totale				11.176,98					1.706,31

L'importo come sopra calcolato di € 1.706,31 non coincide con la somma richiesta in fase di repliche dalla parte ricorrente per i soli interessi a scalare ritenuta pari a € 1.809,11, posto che questa ha effettuato una imputazione dei rimborsi diversa da quella della banca debitrice. L'intermediario risulta peraltro avere rimborsato *pro rata temporis* anche le spese di istruttoria, non oggetto di domanda, senza tuttavia darne contezza.

La somma di € 1.162,09 è infatti destinata genericamente al pagamento degli oneri.

Preso atto che le "spese di istruttoria" ammontano ad € 250,00, calcolando il rimborso secondo il criterio pro rata lineare delle "Commissioni della mandataria" (€ 472,25), delle "Provvigioni dell'intermediario" (€ 566,93) e delle "spese di istruttoria" (€ 122,92), al netto di quanto restituito in sede di estinzione anticipata, si ottiene la somma di € 1.162,09.

Si precisa, inoltre, che nella tabella sopra riportata, all'interno del "rimborso oneri non allocabile", è stata considerata anche la somma di € 20,00 che l'intermediario aveva imputato alle "spese di procedura" sul presupposto del carattere integralmente satisfattivo del pagamento effettuato. Tale importo è stato posto, quindi, a deconto degli oneri che la banca risulta tenuta a rifondere al cliente.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutiva e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.706,31, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17369 del 08 ottobre 2020

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA